

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Trust liberali e tassazione all'uscita: *brevi note sui profili fiscali*

ANDREA VASAPOLLI
BRIGITTA VALAS

Con molteplici sentenze, tutte emanate lo stesso giorno dello scorso giugno, la Corte di Cassazione sembra avere posto un punto fermo in relazione a quale sia il momento impositivo, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, dei trasferimenti patrimoniali che interessano un *trust*, statuendo che il trasferimento dal disponente al *trustee* non ha rilevanza fiscale, dovendosi dare rilievo esclusivamente alle successive destinazioni patrimoniali poste in essere dal *trustee*. Tali pronunciamenti inducono a ritenere che si sia consolidato l'orientamento interpretativo della Suprema Corte.

Talune delle problematiche che conseguono da tale interpretazione della norma hanno ricadute anche sui *trust* liberali, sia con riferimento ai comportamenti difformi del passato sia con riferimento alle future attribuzioni patrimoniali che verranno poste in essere dai *trustee*.

—

L'evoluzione dell'interpretazione sul momento fiscalmente rilevante delle attribuzioni patrimoniali

Ai sensi dell'articolo 2, comma 47, del Dl 3 ottobre 2006 n. 262, è «istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione», ed il successivo comma 50 del medesimo articolo statuisce che «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal (...) Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001».

Con riferimento ai *trust* si è ampiamente dibattuto su quale fosse il momento impositivo rilevante ai fini di tale norma e delle imposte ipotecarie e catastali, ed in particolare se fosse quello delle attribuzioni patrimoniali dal disponente al *trustee* ovvero quello delle successive destinazioni del fondo in *trust* disposte dal *trustee* a favore dei beneficiari. Le peculiarità della fattispecie discendono, tra l'altro, sia dalle innumerevoli differenti tipologie di *trust* che è possibile istituire (*trust* liberali, onerosi, commerciali, ecc.) sia e soprattutto per la peculiare caratterizzazione giuridica del *trustee*, che è proprietario del fondo in *trust* ma non per suo beneficio, per cui il patrimonio del *trustee* non si incrementa mai per le attribuzioni patrimoniali disposte a suo favore in tale funzione ed i beni istituiti in *trust* sono segregati dal patrimonio del *trustee*¹.

1. In merito alla segregazione quale effetto dell'affidamento dei beni al *trustee* per il perseguimento dello scopo programmatico v. M. Lupoi, *Trusts*, II ed. Milano, 2001, p. 286-310.

Non si intende in questa sede ripercorrere le differenti e contrastanti interpretazioni che negli anni si sono succedute nella prassi, in giurisprudenza ed in dottrina, ed ai fini che qui interessano ci limitiamo quindi a rammentare gli elementi essenziali delle tre principali e tra loro alternative interpretazioni che sono state sostenute, focalizzando l'attenzione sui soli *trust* liberali.

Secondo l'agenzia delle Entrate² gli atti dispositivi con i quali il disponente vincola i beni in *trust* sono atti gratuiti che rientrano tra i vincoli di destinazione nell'interesse dei beneficiari, per cui devono essere assoggettati a imposta sulle successioni e donazioni in misura

proporzionale avendo riguardo al rapporto intercorrente tra il disponente ed i beneficiari al momento della costituzione del vincolo³. Il successivo trasferimento del fondo in *trust* ai beneficiari non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, anche se il fondo in *trust* si è nel frattempo incrementato per effetto della sua gestione.

Con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, secondo l'Agenzia tali imposte sono dovute in misura proporzionale sia a fronte del trasferimento di immobili o diritti reali immobiliari dal disponente al *trustee* sia al momento dell'assegnazione di tali beni o diritti dal *trustee* ai beneficiari.

Tale interpretazione viene comunemente richiamata dagli operatori come "tassazione all'entrata".

Un secondo orientamento interpretativo è quello che è stato espresso con alcuni pronunciamenti della Suprema Corte⁴, che non hanno avuto successivo seguito, secondo il quale il disposto di cui all'articolo 2, commi 47 e 49, del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, andava interpretato nel senso dell'esistenza di un'autonoma imposta sui vincoli di destinazione, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali.

Secondo, invece, la più qualificata e attenta dottrina⁵, il fatto che manchi

SECONDO L'AGENZIA
GLI ATTI DISPOSITIVI
CON I CUI IL DISPONENTE
VINCOLA I BENI IN *TRUST*
SONO ATTI GRATUITI CHE
RIENTRANO TRA I VINCOLI
DI DESTINAZIONE
NELL'INTERESSE
DEI BENEFICIARI

2. Circolare 48/E del 6 agosto 2007 e 3/E del 22 gennaio 2008.

3. Secondo l'agenzia delle Entrate la costituzione del vincolo di destinazione accompagnata dal trasferimento di beni rappresenta quindi una fattispecie impositiva autonoma ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

4. Si fa riferimento a Cassazione 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 5322/2015 e 4482/2016.

5. *Ex pluribus*: G. Semino, «Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti segregativi di beni in *trust* alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni», *Trust e attività fiduciarie*, luglio 2007; Consiglio Nazionale del Notariato, «La tassazione degli atti di destinazione e dei *trust* nelle imposte indirette», *Studio Tributario* n. 58-2010/T; D. Stevanato, «La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche», *Corr. Trib.*, 3/2007; A. Busani, «Imposta di donazione su vincoli di destinazione e *trust*», *Corr. Trib.*, 5/2007; D.

nel disponente lo spirito di liberalità (*animus donandi*) nei confronti del *trustee*, nonché il fatto che il *trustee* non si arricchisce per il trasferimento di beni a suo favore in tale funzione⁶, impedisce che l'atto di trasferimento di beni dal disponente al *trustee* (con beneficiari non *vested*) possa essere assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni, avendo invece rilievo a tal fine i successivi atti di disposizione patrimoniale del *trustee* a favore dei beneficiari⁷. Analogamente, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, stante il fatto che la fattispecie imponibile coincide con quella delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, può essere effettuata solo all'atto del trasferimento finale dal *trustee* ai beneficiari, momento nel quale si realizza il presupposto del tributo.

Tale interpretazione viene comunemente richiamata dagli operatori come "tassazione all'uscita"⁸.

La giurisprudenza di merito ha prevalentemente aderito a tale ultima interpretazione, mentre la Suprema Corte, prima delle recenti sentenze, aveva assunto un atteggiamento interpretativo ondivago, che tuttavia si era recentemente indirizzato verso l'interpretazione definita della "tassazione all'uscita"⁹.

Con plurime sentenze pubblicate tutte il 21 giugno 2019¹⁰ la Corte di Cassazione, dopo avere ripercorso gli svariati arresti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo, ha affermato che:

- › «la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2, comma 47, Dl 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;
- › per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
- › nel *trust* di cui alla legge. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e *trustee* – in quanto meramente strumentali

Stevanato, «Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli e di immobili», *Corriere Tributario*, 20/2008; G. Corasaniti, «L'imposizione indiretta dei *trust* liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità», *Trust e attività fiduciarie*, maggio 2019.

6. Tale trasferimento, quindi, non esprime alcuna capacità contributiva.
7. Ne consegue che l'atto segregativo dei beni in *trust*, in quanto atto fiscalmente neutro, deve essere assoggettato solo ad imposta di registro

in misura fissa.

8. Una tesi particolare, nel filone interpretativo della "tassazione all'uscita", è quella della costituzione di vincoli di destinazione come fattispecie impositiva a formazione progressiva proposta da T. Tassani, *I trust nel sistema fiscale italiano*, Pacini Editore, p. 149 e ss.

9. In tal senso da ultimo v. Cassazione ordinanza 1131 del 17 gennaio 2019.

10. Ci si riferisce alle sentenze 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704, 16705.

ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del *trust* medesimo», aderendo così pienamente, e per qualunque tipologia di *trust*, all’interpretazione della “tassazione all’uscita” da tempo proposta dalla dottrina.

Tali pronunciamenti, per la loro rilevanza numerica e contestualità, nonché per l’intento chiarificatore che con evidenza trapela dagli stessi, portano a ritenere che in futuro la Suprema Corte manterrà tale linea interpretativa.

Coerenti con tali sentenze sono infatti:

- › la sentenza 19167 del 17 luglio 2019¹¹,
- › l’ordinanza 19310 del 18 luglio 2019, che giunge ad analoghe conclusioni¹², con riferimento ai *trust* liberali, seppur mediante un parzialmente diverso percorso argomentativo che mostra nuovamente incertezze in merito alla qualificazione ai fini fiscali di *trust* non liberali;
- › la sentenza 19319 del 18 luglio 2019 con la quale, dopo avere affermato che «ferma restando l’indubbia discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi, questa discrezionalità deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non arbitrio (Corte Cost. 4/1954 e 83/2015), posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese “esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza” (Corte Cost. ord. 394/08). E, in materia, tale indice non prende consistenza prima che il *trust* abbia completato il suo percorso», la Suprema Corte precisa che «la menzione legislativa del vincolo di destinazione, accanto a donazioni ed atti a titolo gratuito, si limita a precisare che l’imposta (quella di donazione) deve essere applicata anche quando l’incremento patrimoniale a titolo liberale sia indirettamente realizzato attraverso un vincolo di destinazione», traendo infine la conclusione secondo la quale «la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del *trust* ne giustifica (...) la fiscale neutralità».

11. Con la quale è stato affermato che «a) la costituzione del vincolo di destinazione di cui al Dl 262 del 2006, articolo 2, comma 47, conv. in legge 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; b) per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; c) nel *trust*, un trasferimento così imponible non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione

patrimoniale tra disponente e *trustee* – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del *trust* medesimo».

12. Nella stessa si afferma, infatti, che «se il trasferimento dei beni al *trustee* ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal *trustee* al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale».

— La sorte delle imposte già pagate

Preso atto dell'orientamento interpretativo della Suprema Corte a favore della cosiddetta "tassazione all'uscita", si pone il problema degli atti di dotazione patrimoniale dei *trust* posti in essere prima di tali pronunciamenti per i quali è stata assolta l'imposta sulle successioni e donazioni in ossequio alla interpretazione sostenuta dall'agenzia delle Entrate.

Poiché, alla luce dell'interpretazione della norma proposta dalla Suprema Corte e dalla dottrina prevalente, il presupposto oggettivo dell'imposta si realizza solo nel momento in cui si concretizza l'effettivo incremento patrimoniale dei beneficiari e che soggetti passivi dell'imposta sono, ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, i donatari, per le donazioni, ed i beneficiari per le altre liberalità tra vivi, ci si chiede quale sia la sorte dei pagamenti dell'imposta sulle successioni e donazioni effettuati "all'entrata", eseguiti quindi nel momento in cui si è dato corso agli atti di trasferimento di beni e diritti dal disponente a favore del *trustee* e ciò in applicazione dell'interpretazione della norma propugnata dall'agenzia delle Entrate.

Si tratta, in particolare, di pagamenti:

- › effettuati dal *trust*¹³ o dal *trustee*¹⁴, quindi da soggetti diversi da coloro (i beneficiari) che saranno i futuri soggetti passivi dell'imposta;
- › in assenza del presupposto impositivo, in quanto il presupposto oggettivo dell'imposta si realizzerà solo con gli atti di trasferimento del fondo in *trust* dal *trustee* ai beneficiari.

Ci si chiede se in questi casi:

- › si può affermare che per questi *trust* l'imposta sulle successioni e donazioni è già stata assolta e che quindi non avranno rilievo le future attribuzioni patrimoniali dal *trustee* ai beneficiari, ovvero
- › si può affermare che l'imposta già assolta dal *trust* o dal *trustee* potrà essere scomputata dalle imposte che in futuro saranno dovute dai beneficiari.

Con riferimento alla prima domanda la risposta è certamente negativa. L'erroneo pagamento di un'imposta non comporta che i presupposti di debenza della stessa debbano considerarsi artificialmente anticipati e quindi già assolto il debito d'imposta che sorgerà in futuro.

In relazione alla seconda domanda si osserva che il nostro ordinamento¹⁵ non prevede la possibilità per un soggetto passivo di anticipare volontariamente il pagamento dell'imposta che maturerà a fronte di eventi che non si sono ancora realizzati, scomputando poi il

13. Coerentemente con quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate in merito alla soggettività passiva del *trust* ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

14. Secondo una diffusa prassi professionale.

15. Al di fuori delle ipotesi dei versamenti in acconto espressamente disciplinati per legge.

pagamento così effettuato da quanto in futuro risulterà dovuto. Se l'erronea anticipazione del pagamento di una imposta non è compensabile con il futuro debito d'imposta che sorgerà in capo al medesimo soggetto che ha effettuato il pagamento, ancor meno ipotizzabile è che qualcuno (nel caso di specie il beneficiario di un *trust*) possa in futuro chiedere di scomputare dalle imposte che saranno da lui dovute quanto in passato pagato da un terzo (il *trust* o il *trustee*) senza causa.

Alla luce del consolidatosi orientamento interpretativo della "tassazione all'uscita", i pagamenti¹⁶ effettuati dal *trust* o dal *trustee*, in aderenza all'interpretazione sostenuta dall'agenzia delle Entrate, a fronte degli atti di trasferimento di beni o diritti dal disponente al *trustee*, risultano quindi essere pagamenti indebiti, privi di causa (mancanza del presupposto

oggettivo) e comunque effettuati da soggetti diversi da quelli (i beneficiari) sui quali grava l'onere dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Per tali pagamenti si applicano, quindi, i rimedi ed i termini previsti per i pagamenti indebiti. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, il rimborso «deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione». Appare quindi opportuno che, per i pagamenti effettuati da meno di tre anni, venga tempestivamente presentata istanza di rimborso, per evitare che dal decorso del termine triennale

previsto dalla legge consegua la decadenza dal diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

Ci si chiede se per i pagamenti effettuati da più di tre anni sia ugualmente possibile presentare istanza di rimborso, invocando la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente nell'interpretazione sostenuta dall'agenzia delle Entrate, chiedendo che il *dies a quo* per il computo del termine decadenziale sia fatto coincidere con le sentenze del 2019 sopra commentate, in quanto solo ora è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato in merito ai presupposti che legittimano l'assoggettamento al tributo con riferimento alle vicende dei *trust*.

Depone contro una simile possibilità quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. unite, con la sentenza 16 giugno 2014, n. 13676, la quale dopo avere richiamato il fatto che «nell'ordinamento tributario italiano vige, per la ripetizione del pagamento indebitato, un regime speciale basato

CI SI CHIEDE SE PER
I PAGAMENTI EFFETTUATI
DA PIÙ DI TRE ANNI
SIA POSSIBILE PRESENTARE
ISTANZA DI RIMBORSO,
INVOCANDO LA TUTELA
DELL'AFFIDAMENTO
INCOLPEVOLE
DEL CONTRIBUENTE

16. Per i quali non sia stata presentata istanza di rimborso ovvero per i quali siano scaduti i termini di impugnativa avverso il rifiuto di rimborso opposto dall'agenzia delle Entrate.

sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi d'imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario, e tale regime impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune», in un caso in cui il rimborso tardivo era stato richiesto a seguito della declaratoria di illegittimità di una norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario, ha statuito che in tal caso non poteva trovare applicazione il principio dell'*overruling*¹⁷. La Suprema Corte ha inoltre affermato che «costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, l'intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche: si tratta della nota categoria dei c.d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza».

In particolare, secondo l'insegnamento che si ritrae da detta sentenza, la posizione del soggetto che fino all'intervento della sentenza (che nel caso di specie dichiarava l'illegittimità di una norma) è rimasto inerte, così trovandosi decaduto dal diritto al rimborso, rappresenta una situazione che «deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche (tanto più cogente in materia di entrate tributarie), che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe».

Alla luce di quanto ora esposto, non risultando applicabile il principio dell'*overruling* alla situazione in esame, non sembra possibile far coincidere il *dies a quo* di cui all'articolo 42, comma 2, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, con la data di pubblicazione delle citate sentenze¹⁸.

Un altro problema che si pone è, alla luce di quello che si ritiene ora il

17. Principio definito dalla pronuncia della Suprema Corte, Sez. unite, 15144/2011. Il fenomeno del c.d. *overruling* ricorre quando si registra una svolta imprevedibile e repentina rispetto ad un precedente diritto vivente consolidato che si risolve in una compromissione del diritto di azione e di difesa di una parte. In applicazione del principio del giusto processo, deve essere esclusa l'operatività della preclusione derivante dall'*overruling* nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa. Con la sentenza 13676/2014 a Sez. unite la Corte di Cassazione ha riaffermato che affinché un orientamento del giudice non sia retroattivo, come normalmente dovrebbe essere in forza della natura

dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, devono ricorrere contemporaneamente i seguenti presupposti: «che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto *overruling* comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte».

18. In merito si veda anche Fondazione nazionale dei Commercialisti, «Termine per chiedere i rimborsi fiscali», Documento del 31 ottobre 2015.

consolidato orientamento interpretativo, la valenza delle dichiarazioni di utilizzo delle franchigie previste dall'articolo 2, comma 47 e 49, del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, che siano state rese in sede di atto di trasferimento di beni o diritti al *trustee*.

Essendo stato chiarito che l'atto di trasferimento di beni o diritti al *trustee* è un atto fiscalmente neutro, non soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni, le dichiarazioni che siano state rese di utilizzo delle franchigie devono intendersi prive di ogni effetto. Poiché, infatti, non sussisteva il presupposto oggettivo che legittimasse l'imposizione, non sussistevano neanche le condizioni che legittimavano l'utilizzo (e quindi il consumo) delle franchigie. Per quanto riguarda l'operatività professionale, si ritiene che possa essere utile formalizzare un atto notarile rettificativo del precedente, dal quale fare risultare che, a fronte del sopravvenuto consolidamento della giurisprudenza di legittimità nel senso della neutralità fiscale dell'atto di dotazione, le dichiarazioni di utilizzo delle franchigie precedentemente rese sono prive di ogni effetto.

Non si pone, con riferimento alla irrilevanza delle dichiarazioni rese in passato in merito all'utilizzo delle franchigie, un problema di decadenza dal diritto di fare constare che sono prive di effetto.

Prive di effetto, analogamente, sono le dichiarazioni che siano state rese dal *trustee* ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, di impegno a detenere le partecipazioni trasferite al *trustee* per un periodo non inferiore a cinque anni.

Gli atti di disposizione del *trustee*

Chiarito che il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni si realizza solo nel momento in cui i beni o i diritti vengono attribuiti dal *trustee* ai beneficiari, si pone il problema di comprendere se ogni atto di attribuzione (o di impiego) a favore dei beneficiari di un *trust* liberale sia oggetto di imposizione o meno.

In merito, nell'ordinanza della Corte di Cassazione 19310 del 18 luglio 2019, dopo che sono stati richiamati il disposto dell'articolo 58 del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, secondo il quale «per le donazioni soggette a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro», e il disposto del comma 1 dell'articolo 19 del Dpr 26 aprile 1986, n. 131, secondo il quale «l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono», è stato affermato che «per quanto l'effetto

traslativo in favore dei beneficiari non renda necessaria la stipula di un apposito atto (verificandosi il più delle volte automaticamente), gli stessi beneficiari sono tenuti a denunciare tempestivamente il verificarsi dell'evento indicato nel negozio costitutivo del *trust* all'ufficio che lo ha registrato. In quella sede l'Agenzia sarà posta nelle condizioni di sottoporre ad eventuale tassazione maggiorata la complessiva operazione posta in essere».

Si ritiene tale interpretazione non condivisibile. Come è stato osservato¹⁹, «il beneficiario di un *trust* non ha un diritto di conseguire il bene neanche nel caso della massima spettanza equitativa, quella del beneficiario di un *bare trust*». Prendendo poi in esame, dopo la massima, «la minima spettanza equitativa, quella del beneficiario di un *trust* totalmente discrezionale, (...) il beneficiario è titolare solo di diritti equitativi strumentali: non è certo possibile aggiungere ad essi, in totale contraddizione della struttura dei *trust* discrezionali, un diritto “reale”».

Quello dei beneficiari è quindi un diritto di natura obbligatoria e non reale²⁰, la posizione giuridica dei beneficiari, proprietari equitativi del fondo in *trust*, è quella di creditori del *trustee*²¹ e «[n]on appare possibile congegnare la proprietà del *trustee* o del gestore in carica alla cessazione del *trust* o dell'atto di destinazione come sottoposta a termine finale o a condizione risolutiva: ciò infatti postula, correlativamente, la ricostruzione del diritto dei beneficiari finali come proprietà sottoposta a termine iniziale o condizione sospensiva, in aperto conflitto con l'assunto che il diritto di costoro abbia, in realtà, natura obbligatoria»²².

Escluso, quindi, che le attribuzioni dal *trustee* ai beneficiari siano inquadrabili nella fattispecie dell'avveramento della condizione sospensiva, nei *trust* liberali le stesse, quali atti gratuiti, rientrano nel novero degli atti soggetti all'imposta sulle donazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 47, del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, per il che, ai sensi del comma 50 del medesimo articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dal Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

In merito si rammenta che l'imposta sulle donazioni, salvo per quanto previsto con riferimento alle liberalità per fatti concludenti, è, al pari dell'imposta di registro, imposta d'atto, e in quanto tale trova applicazione solo «se e nella misura in cui il negozio liberale emerga da un atto, senza la possibilità di attingere da elementi extratestuali»²³.

19. M. Lupoi, *Trusts*, Giuffrè Editore, 2001, p. 298-299.

20. M. Lupoi, *Trusts*, cit., p. 291 e ss.

21. M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, III ed., Cedam, p. 131.

22. S. Bartoli, D. Mauritano, «Dal *trust* all'atto di destinazione patrimoniale. il lungo cammino di un'idea», a cura di M. Bianca e A. de Donato (N.

Il/2013), cap. XVII, *Le clausole di attuazione del vincolo*, Quaderni della Fondazione italiana del Notariato, e-library.

23. F. Scodellari, *La successione ereditaria e la donazione nel diritto civile e tributario*, Giappichelli, p. 945. In merito alla rilevanza procedimentale dell'articolo 55 del Dlgs 346/1990 ai fini dell'obbligo di registrazione degli atti v. D. Stevanato, «Atti di donazione e tassa fissa di

Fuori dai casi di assoggettamento ad imposizione, *ex* articoli 55 e 58, comma 5, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, degli atti dai quali risulta il negozio liberale, le liberalità realizzate per fatti concludenti, cioè che non risultano da un atto, sono soggette ad imposizione ai sensi dell'articolo 56-bis del Dlgs 346/1990 e quindi nei soli seguenti casi:

- › se la liberalità risulta da una dichiarazione resa dal soggetto passivo d'imposta in una procedura volta ad accertare altri tributi (con applicazione in tal caso dell'aliquota maggiorata);
- › se la liberalità viene registrata volontariamente dal soggetto passivo d'imposta (con applicazione delle aliquote e delle franchigie ordinarie).

Ne consegue con non tutti gli impieghi del fondo in *trust* a favore dei beneficiari da parte del *trustee* di un *trust* liberale sono soggetti all'imposta sulle donazioni, ma solo:

SIRITIENE CHE IL VINCOLO
DI DESTINAZIONE
ABBIA RILEVANZA
COME FATTISPECIE
NEGOZIALE CHE CONSENTE
IL COLLEGAMENTO
FUNZIONALE
TRA IL DISPONENTE
E I BENEFICIARI FINALI

- › le attribuzioni che risultano quali atti liberali in un atto soggetto a registrazione, e
- › le attribuzioni che non risultano da un atto soggetto a registrazione ma che, per motivi di convenienza fiscale²⁴, si ritiene opportuno assoggettare volontariamente a registrazione.

Essendo l'imposta sulle donazioni dovuta dai beneficiari, qualora sia il *trustee* a farsi carico del pagamento si dovrà considerare che anche l'imposta pagata per conto dei beneficiari è parte dell'attribuzione liberale a loro favore.

Stante l'autonoma rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, nei limiti sopra indicati, degli atti di attribuzione patrimoniale posti in essere dal *trustee* di un

trust liberale a favore dei beneficiari, in quanto atti gratuiti, ci si deve chiedere quale sia, con riferimento ai *trust*, il significato da attribuire alla previsione della costituzione di vincoli di destinazione tra gli atti rilevanti ai sensi dei commi 47 e 49 dell'articolo 2 del DI 262/2006, atti che, secondo il recente insegnamento della Corte di Cassazione, devono essere considerati fiscalmente neutri in quanto non comportano un effettivo trasferimento di ricchezza.

Si ritiene che con riferimento ai *trust* il vincolo di destinazione abbia, ai fini del tributo in esame, valenza qualificatoria. Si ritiene, in particolare, che il vincolo di destinazione abbia rilevanza quale fattispecie negoziale che consente il collegamento funzionale tra il disponente e i beneficiari finali.

registro nella inopinata visione della suprema corte», *Corr. Trib.*, 26/2016, p. 2043.

24. Ad esempio nel caso di attribuzione di risorse

finanziarie ad un beneficiario se si vuole evitare il rischio di accertamenti reddituali di tipo sintetico sullo stesso.

È il vincolo di destinazione, rappresentato dall'atto istitutivo del *trust* e dai successivi atti di attribuzione patrimoniale al *trustee*, che consente di qualificare l'intento liberale delle successive attribuzioni dal *trustee* ai beneficiari, ed è sempre tale negozio che consente di individuare il collegamento, ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili, tra il disponente ed i beneficiari²⁵.

**Gli autori
di questo articolo**

ANDREA VASAPOLLI
Dottore commercialista, già professore incaricato di Diritto tributario presso la Scuola superiore del ministero dell'Economia e delle Finanze, componente della Commissione "Norme di comportamento di comune interpretazione in materia tributaria" dell'Associazione italiana dottori commercialisti.

BRIGITTA VALAS
Dottore commercialista, Professionista accreditata dell'Associazione il *trust* in Italia - Vasapolli & Associati.

25. Coerente con tale interpretazione appare essere quanto affermato nel documento del Notariato - Studio Tributario n. 58-2010/T, La tassazione degli atti di destinazione e dei *trust* nelle imposte indirette, secondo cui «la espressa menzione normativa dei vincoli di destinazione dovrebbe, quantomeno con riferimento al *trust*, essere letta come volontà legislativa di considerare unitariamente il programma negoziale in cui s'inserisce il vincolo e attraverso il quale si realizza l'incremento patrimoniale connesso al trasferimento di ricchezza».